Legge regionale 14 marzo 1988 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 2

Attività convenzionate

1. Le convenzioni di cui all' articolo 1, comma 4, indicano, in ogni caso:

a) la richiesta scritta dei << Rom >> residenti;

b) la definizione del tipo di attività sottoposta a regime di convenzione e la durata della medesima;

c) le modalità attraverso le quali dovrà venire garantito il collegamento dell' attività di cui alla lettera b) con le attività svolte dall' Ente locale nei servizi pubblici.

2. Le attività convenzionate vengono comunicate alla Consulta di cui all' articolo 19, che ne vaglia il lavoro e fornisce indicazioni agli Enti e Associazioni di cui all' articolo 1, comma 4.